

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: giovedì 12 marzo 2020 16:41
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SARONNO (VA) - OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTE (ART.8 DPR 160/2010) IN UNA PORZIONE DELL'A
Allegati: postacert.eml (189 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/03/2020 alle ore 16:40:33 (+0100) il messaggio

"COMUNE DI SARONNO (VA) - OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ ESISTENTE (ART.8 DPR 160/2010) IN UNA PORZIONE DELL'AMBITO ATP 1- VIALE EUROPA SUD, IN VIA SAMPIETRO." è stato inviato da "dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BE0A91D2-5A30-FC88-E696-12CDC1DAF0CA@telecompost.it

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.8

Spettabile

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Saronno (VA) - Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di realizzazione spazio espositivo per ampliamento attività esistente (art.8 DPR 160/2010) in una porzione dell'ambito ATP 1- viale Europa sud, in via Sampietro.

In riferimento alla nota prot. ARPA n.19980 del 11/02/2020 (Vs. prot. n. 5044 del 11/02/2020) con cui si comunica la messa a disposizione del Rapporto preliminare sul sito web del Comune di Saronno e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, e alla nota prot. ARPA n.19983 del 11/02/2020 (Vs. prot. n. 5050 del 11/02/2020) di convocazione della conferenza di verifica, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premessa

Il Piano di Governo del Territorio di Saronno è stato approvato con DCC n. 27 del 15/06/2013 (BURL n. 41 il 09/10/2013) e modificato in seguito da una serie di varianti parziali. È in corso la procedura di verifica a VAS della variante parziale al Piano con modifica al Piano dei Servizi e delle Regole.

La proposta di variante riguarda la realizzazione di uno spazio espositivo e di vendita all'interno del deposito temporaneo a servizio del concessionario marchio BMW SARMA S.p.A, ubicato nell'area limitrofa antistante.

L'area di progetto, posta nel quadrante nord del Comune di Saronno in via Sampietro (Foglio 19, mappali 534 e 58), in un contesto di frangia urbana con funzioni miste, occupa un'area marginale dell'ambito di trasformazione *ATP 1- viale Europa sud*, che il vigente PGT destina a trasformazione perequata, ovvero a cessione pubblica dell'intera superficie, a fronte di una potenzialità edificatoria compensativa da trasferire negli ambiti ATUa, ATUab, ATUb e nel TUC.

Il Comune di Saronno ha infatti previsto per tale ambito l'acquisizione e la destinazione dell'area a verde urbano e parco pubblico agricolo per la salvaguardia ambientale (come normato dal paragrafo 3.9 del DdP_02, dall'art. 16 delle NTA del PdR, dall'art. 8 delle NTA del PdS e tavola PdS_07_05), puntando sulla rigenerazione ecologica urbana, ambientale e paesaggistica e sulla realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali.

La proposta di variante prevede quindi il cambio di destinazione dell'area di progetto da *ATP 1- viale Europa sud* a *Area con funzione non residenziale* (Art.30 NdP del PdR, scheda 7.a).

Il lotto si estende per 3.254,63 mq; di questi 1.113,25 mq vengono ceduti al Comune per la realizzazione a scomputo di un parcheggio pubblico e la restante superficie fondiaria, pari a 2.141,38 mq, è destinata alla realizzazione del progetto di ampliamento del concessionario. Sono previsti 735 mq di SIp, di cui 615 mq di superficie di vendita e 120 mq di superficie terziaria, per una volumetria totale di 2205 mc. La dotazione di aree a parcheggio ammonta a 377 mq. L'ATP1 verrebbe ridimensionato da circa 34.200 mq di St a 30.945 mq.

Il PTCP colloca l'area d'intervento in un ambito agricolo di classe fertile (pag.36 del RP) ma non evidenzia interferenze con la Rete Ecologica Provinciale.

Il RP illustra come gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale richiamati (PTR, PPR, RER, PTCP) non evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta progettuale in esame.

Rifacendosi al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, le Autorità del processo hanno ravvisato l'opportunità di sottoporre il progetto alla sola verifica di assoggettabilità alla VAS, limitamente "agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel PGT".

Valutazioni tecniche

L'intervento interessa un'area interna al Tessuto urbano consolidato, esterna ad aree protette e ad elementi delle reti ecologiche regionali e provinciali e non presenta vincoli ambientali e territoriali. Da quanto dichiarato a pag.47 del RP l'area è già attualmente utilizzata come deposito temporaneo di auto e l'intervento risulta strategico per il conseguimento degli standard produttivi richiesti dall'attività di vendita presente.

Si ritiene che per tipologia di intervento e assenza di vincoli sull'area e nell'immediato intorno, il progetto realizzativo non possa determinare impatti significativi sulle diverse matrici ambientali.

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si annotano le seguenti osservazioni.

Il comune di Saronno è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della L. n.447 del 26/10/1995, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2013. Sarà cura dell'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS verificare che le modifiche introdotte dalla variante siano coerenti con le previsioni del Piano di zonizzazione acustica vigente.

In considerazione della presenza di abitazioni civili sul lato sud si ricorda la necessità di acquisire, prima della realizzazione del progetto, la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.r. 13/01, nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, al fine della valutazione delle emissioni di rumore prodotte dalle attività future e da eventuali impianti di raffrescamento nell'ambiente esterno. Si ricorda che gli edifici dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, relativo alla "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Si ricorda inoltre che in fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

Come dichiarato a pag.48 del RP, le attività da insediare non presentano profili di potenziale rischio ed i reflui prodotti saranno convogliati nella fognatura comunale e smaltiti a norma di legge; inoltre non si configureranno interazioni dirette con le acque di falda dato che non sono previsti scavi profondi (max 3 metri) ad una profondità tale da interferire con la falda (profondità media c.a. 30 metri dal piano campagna).

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente verificare che il progetto del nuovo complesso commerciale non aggravi idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi e sia attentamente calibrato con le caratteristiche del sottosuolo e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di percolazione di inquinanti.

Dovranno essere prescritte le corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque chiare e delle acque scure incluse le acque di prima pioggia, in conformità al regolamento d'ambito, verificando i calibri delle tubature e la capacità ricettiva delle stesse a garanzia della sostenibilità delle azioni di Piano.

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A del R.R. 29 marzo 2019 - n. 6 ed in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Si suggerisce di riutilizzare le acque meteoriche, oltre che per usi irrigui, anche per i servizi igienici o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento e di preferire pavimentazioni inerbite per le aree di sosta, poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche. Si sottolinea che la dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia dovrà prevedere uno stoccaggio e un rilascio controllato secondo i principi di invarianza idraulica.

Si ricorda infatti che Regione Lombardia ha approvato la L.r. n. 4 del 15 marzo 2016 che modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58 bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo, comportanti variazioni di permeabilità superficiale, debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i.. Si demanda pertanto al proponente il compito di predisporre apposito progetto, ai sensi di detto regolamento, che tenga conto della dimensione dell'ambito rapportato alle superfici permeabili, parzialmente permeabili e impermeabili previste, al fine di ridurre il deflusso verso le reti di drenaggio urbano delle acque meteoriche.

Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi, si ricorda inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n.2 "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua*" che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si demanda all'Autorità competente per la VAS la verifica del calcolo delle superfici scoperte drenanti, in quanto le indicazioni tecniche di cui all'art. 3.2.3 del nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, rimanda agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone, approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area ricade in classe di fattibilità geologica II "*Fattibilità con modeste limitazioni*" e non è interessata da alcun elemento di rischio idrogeologico (elementi di dissesto PAI, aree di esondazione ecc.).

Come indicato nel RP a pag.47, la carta idrogeologica pone il livello piezometrico in corrispondenza del compendio in esame ad una quota pari a 172-174 m s.l.m., con una soggiacenza superiore ai 30 metri.

In tale zona dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dallo Studio geologico, elaborato a supporto del PGT.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità all'Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, a firma di un geologo abilitato.

Si ricorda che prima di effettuare qualsiasi intervento edilizio, qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, deve essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo

del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Nel caso in cui non sia possibile recuperare tutte le terre generate dagli scavi di progetto in sito, sarà necessario applicare quanto previsto dal DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017, il quale prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR). Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle *"Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor"*, approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il comune di Saronno, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito nell'*"Agglomerato di Milano"*, caratterizzato da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione).

Secondo quanto dichiarato nel RP (pag.44), la variante proposta non comporterà un aumento di traffico, in quanto le opere proposte rappresentano sostanzialmente una razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività attualmente già in essere sull'area. Gli impianti a servizio della palazzina uffici saranno tutti elettrici (no gas-metano), in quanto saranno previsti impianti fotovoltaici o altro similare.

Si ricorda comunque che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: *"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."*

Si rileva (pag.58 del RP) che il progetto svilupperà un progetto illuminotecnico in conformità con quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i..

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista per Osservatorio Città di Legnano e del New Millenium Observatory di Mozzate.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como-Varese

U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

Riguardo alle nuove piantumazioni previste dal progetto, dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale.

A tal fine si segnala la D.g.r. n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E).

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione fornita si rileva che non sussistono particolari criticità ambientali riguardo alla realizzazione dello spazio espositivo, pertanto si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione.

Tuttavia, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Anna Maria Monguzzi
Verificato: P.O. VIA-VAS Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento Adriano Cati